



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6 – Regolamento per la formazione continua

Relazione di accompagnamento

Premessa

Il dovere di formazione professionale era già previsto, a livello ordinamentale, quale presupposto e contenuto necessario dell'obbligazione professionale, da eseguirsi con la diligenza professionale appropriata, nonché a livello deontologico, in quanto previsto dal Codice deontologico forense. Di conseguenza, il CNF aveva disciplinato l'adempimento di tale dovere con il regolamento per la formazione approvato il 13 luglio 2007.

Il nuovo regolamento per la formazione continua, approvato il 16 luglio 2014 e di recente revisionato il 30 luglio 2015, trova invece la propria fonte diretta in una norma di rango primario, l'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante «*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*» che, al comma 1, prevede che «*L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale*».

La previsione legislativa è volta non solo ad assicurare la qualità delle prestazioni professionali, ma anche a contribuire al “migliore” esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

Il legislatore ha dunque affidato al Consiglio Nazionale Forense la disciplina di «*modalità e [le] condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento*» nonché della «*gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi*» (art. 11, comma 3). Al tempo stesso il CNF è stato esortato ad individuare, nell'ambito della nuova disciplina, modalità concrete per «*superare l'attuale sistema dei crediti formativi*», come disposto dall'ultimo periodo del terzo comma.

Il nuovo regolamento realizzare un “sistema” del tutto nuovo, con pluralità di attori, responsabilità di processo diverse ed una *governance* che mira a garantire il maggior livello di uniformità possibile, e si sviluppa secondo il seguente procedimento: professionista, formazione, coerenza, valutazione, verifiche e monitoraggio.

I principi generali ai quali si ispira il regolamento si compendiano nella declinazione del concetto di **formazione continua**, che comprende tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale.

Formare non significa trasmettere semplicemente una serie di nozioni, bensì proporre un progetto di crescita, a medio-lungo termine, che consolidi le conoscenze già acquisite e ne rafforzi la consapevolezza della necessità, in modo che diventino patrimonio della professionalità del soggetto. È questa la concezione di formazione professionale quale *lifelong learning experience* che si snoda lungo l'arco di tutta la vita professionale, concezione che si è affermata e consolidata a livello universale e viene considerata fattore chiave per favorire la competitività e lo sviluppo economico.

Di qui la duplice direttrice della formazione continua: da un lato **aggiornamento**, inteso sia quale mantenimento delle conoscenze già acquisite che come aggiornamento vero e proprio delle competenze tecnico-giuridiche del professionista; dall'altro **formazione**, da intendersi necessariamente **in senso lato**, quale sviluppo e accrescimento di quelle competenze e



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

conoscenze, nonché di acquisizione di competenze ulteriori e diverse, nell'ambito di un costante processo di crescita culturale e professionale.

Il regolamento mira a coniugare tali concetti in modo innovativo rispetto al passato, facendo tesoro delle esperienze, positive e meno, dei primi anni di obbligo formativo per gli avvocati. Viene valorizzata la **qualità della formazione** e, al tempo stesso, anche la **libertà di formazione** del professionista, affinché possa scegliere liberamente le iniziative alle quali partecipare, sia dal punto di vista dei contenuti che a livello geografico, ovvero di scelta della fruizione sul territorio, sulla base delle proprie esigenze e necessità.

Per quanto concerne il superamento de «*l'attuale sistema dei crediti formativi*», che consentiva in precedenza di attribuire crediti su base esclusivamente temporale (in base all'equazione: "1 ora = 1 credito"), il Consiglio Nazionale Forense ha optato per l'introduzione di un **sistema** di tutto diverso, nel quale i **crediti** vengono attribuiti nell'ambito di una scala predeterminata (ovvero in numero variabile tra un minimo ed un massimo), in base alla ricorrenza di una serie di criteri oggettivi e predeterminati, tra i quali quello temporale costituisce solamente uno dei dati. Tale nuovo sistema consente di valorizzare meglio la qualità dell'attività formativa ed incentivarne la promozione.

Tra le numerose novità si segnala l'introduzione di un **attestato di formazione continua**, spendibile dal professionista anche ai fini dell'iscrizione in determinati elenchi e registri, quale stimolo per il professionista all'adempimento dell'obbligo formativo.

A distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, il CNF ha ritenuto peraltro opportuno procedere ad una **riflessione critica** sulle norme nel primo periodo di applicazione. Le criticità emerse, talune segnalate dagli Ordini circondariali, altre rilevate dalla Commissione centrale per l'accreditamento e la formazione, altre ancora frutto di un confronto costruttivo con i responsabili della formazione territoriale, hanno spinto il CNF ad un **intervento correttivo**, al fine di introdurre precisazioni e ulteriori semplificazioni, ampliando in particolare il potere di accreditamento degli Ordini, tendenzialmente sulla base del criterio di competenza territoriale, pur mantenendo invariata la struttura complessiva del nuovo sistema.

Struttura del regolamento

Il regolamento per la formazione continua è improntato alla semplificazione e razionalizzazione dell'intero sistema della formazione professionale continua per gli avvocati. Si pone al centro il professionista, al fine di valorizzarne la preparazione e la competenza professionale; si mira a facilitare i compiti degli Ordini nell'applicazione del regolamento, al fine di promuovere e organizzare l'attività formativa a livello locale; si ribadisce la centralità del principio della libertà di scelta della formazione, che **implica un'esigenza di applicazione uniforme della disciplina da parte di tutti gli Ordini**.

In seguito alle modifiche approvate nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015, il regolamento si articola **ventisei articoli** (nella versione originaria erano venticinque) raccolti in sei **Titoli**: il **primo** (artt. 1-7) individua i *principi generali* e le necessarie definizioni, con l'intento di rendere chiara ed omogenea la lettura delle norme; il **secondo** (artt. 8-11) individua i *soggetti* attori della formazione, con attribuzione di ruoli e funzioni ben definite e sinergiche tra loro; il **terzo** (artt. 12-16) descrive le varie *modalità* in cui può essere svolta la *formazione* e correlativamente assolto l'obbligo formativo; il **quarto** (artt. 17-22) è dedicato all'*accreditamento* e contiene talune tra le maggiori novità del nuovo sistema; il **quinto** (artt. 23-25) disciplina *valutazioni e verifiche*, prevedendo il Piano dell'offerta formativa, le modalità di



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

controllo della partecipazione degli iscritti e il nuovo attestato di formazione continua; il **sesto** (art. 26) è dedicato alle disposizioni transitorie e finali.

Le singole disposizioni

Titolo I – Principi generali

L'**art. 1** (*Formazione professionale continua*) individua l'oggetto del regolamento, che disciplina le modalità e le condizioni per assolvere all'obbligo di formazione professionale continua, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3 della legge 247/2012.

I principi generali ai quali si ispira il regolamento si compendiano nella declinazione del concetto di formazione continua, come definita dall'**art. 2** (*Aggiornamento e formazione*) e meglio specificata all'**art. 3** (*Attività formative*).

Come già accennato, sebbene il legislatore sembri utilizzare le due espressioni "**aggiornamento**" e "**obbligo formazione continua**" quasi fossero sinonimi, il riferimento deve intendersi in realtà alla declinazione del concetto di formazione professionale, rivolta in due direzioni: da un lato le attività di **aggiornamento**, inteso sia quale mantenimento delle conoscenze già acquisite che come aggiornamento vero e proprio delle competenze tecnico-giuridiche del professionista; dall'altro le attività di **formazione**, da intendersi necessariamente in senso lato quale sviluppo e accrescimento di quelle competenze e conoscenze, nonché di acquisizione di competenze ulteriori e diverse, nell'ambito di un costante processo di crescita culturale e professionale.

In sede di revisione del regolamento, si è reputato opportuno introdurre all'**art. 2** il comma 4, che prevede la **specificazione dei livelli** – base, avanzato, specialistico – delle attività formative, al fine di valorizzare meglio la qualità dell'attività formativa e di consentire allo stesso tempo una più agevole attribuzione dei crediti.

Lo stesso obiettivo di maggiore chiarezza è alla base di talune modifiche che interessano l'**art. 3**: sono state introdotte **esemplificazioni** tratte dalla comune esperienza, al fine di agevolare l'attività di accreditamento e concessione dei Crediti Formativi. In tal modo i promotori e gli organizzatori di una determinata attività formativa potranno conoscere, in anticipo, la scala di Crediti che potranno ottenere. Trattasi, in ogni caso, di attività indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Tra le attività di **aggiornamento** si indicano incontri su rassegne di giurisprudenza, presentazione di novità legislative, seminari su aggiornamenti normativi, tavole rotonde su argomenti e casi giuridici. Si arricchiscono anche gli esempi dell'attività di **formazione**: ai master, corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera, corsi su specifici temi di qualificazione professionale, corsi diretti al conseguimento del titolo di specialista e corsi di cui all'art. 22 della legge professionale per ottenere l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori si aggiungono la scuola forense integrativa del tirocinio di cui all'art. 43, la scuola per i difensori d'ufficio ed i corsi per i mediatori professionali. Viene prevista altresì l'attività di **autoaggiornamento** che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, di recente introduzione, comprende sia attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti, sia quella volta alla preparazione di lezioni, relazioni o materiale didattico per le attività formative.

L'**art. 4**, di recente introduzione, è dedicato alle **metodologie didattiche**, che già costituivano uno dei criteri indicati dal successivo art. 21, comma 1, lett. d) ai fini dell'accREDITAMENTO. Pur continuando a figurare ancora in tali criteri, sono state di recente inserite tra i principi generali proprio al fine di sottolineare l'importanza del metodo nel campo della formazione. Una metodologia efficace contribuisce ad una formazione più efficiente, anche in



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

relazione al livello dell'attività formativa. Metodi e strumenti di supporto innovativi possono contribuire a favorire un maggiore coinvolgimento ed una maggiore interattività nell'attività formativa, nonché un maggior interesse del fruitore, con i benefici che ne conseguono. A titolo esemplificativo il regolamento indica le metodologie più diffuse, quali la lezione frontale, la proposizione di casi, l'esercitazione e la simulazione e cita gli strumenti di ausilio didattico ai quali si fa comunemente ricorso (supporti cartacei, telematici, audiovisivi).

L'**art. 5** è dedicato alle *Definizioni*: la legge professionale, le attività formative, il Credito Formativo, il periodo formativo, gli eventi a rilevanza nazionale e seriali, gli eventi a rilevanza locale, la Formazione a distanza, l'accreditamento, la Commissione centrale e le Commissioni locali per l'accreditamento della formazione, il Piano dell'offerta formativa. In particolare, come già anticipato, il Credito Formativo resta l'unità di misura della formazione, del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento degli obblighi di formazione continua. Si tratta, tuttavia, di un Credito di tipo diverso rispetto a quello attribuito ai sensi delle disposizioni del regolamento del 2007, non più fondato sul dato esclusivamente temporale.

L'**art. 6** definisce l'obbligo formativo, che consiste nella cura della preparazione e competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del regolamento. I contenuti concreti di tale obbligo sono poi individuati dal successivo art. 12. La norma individua altresì i soggetti destinatari dell'obbligo di formazione continua. La legge professionale formula un generico riferimento agli avvocati, mentre il regolamento ne precisa l'applicabilità ad avvocati e tirocinanti abilitati. Le modifiche di recente introduzione hanno chiarito che l'obbligo di formazione diventa attuale con l'iscrizione all'albo, agli elenchi ed ai registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale. Destinatari dell'obbligo sono pertanto gli avvocati iscritti all'albo, gli avvocati stabiliti e gli iscritti in sezioni speciali dell'albo, nonché gli iscritti in altri elenchi e registri; allo stesso tempo destinatario è anche il tirocinante abilitato al patrocinio, tenuto conto della possibilità di esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, ai sensi dell'art. 41 della legge professionale. Di particolare importanza la precisazione in merito all'attualità dell'obbligo di formazione anche in caso di mancanza dell'esercizio effettivo dell'attività professionale, poiché tale circostanza può assumere rilievo solo nei casi ed alle condizioni previste dal successivo art. 15, dedicato alle esenzioni ed agli esoneri.

L'obbligo formativo viene coniugato con il principio della **Libertà di formazione** di cui all'**art. 7**, teso a consentire all'avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile, coerente con le proprie scelte ed i propri fabbisogni formativi. Tale libertà non rileva solo quale scelta del tipo di **contenuti** della formazione e delle attività da svolgere, bensì anche a livello **territoriale-geografico**, poiché si consente al professionista di scegliere anche il luogo ove fruire delle attività formative, sia sul territorio nazionale che all'estero. Per il riconoscimento dei Crediti conseguiti all'estero, qualora non vi sia un Protocollo d'intesa di cui al successivo art. 14, l'interessato può presentare domanda di riconoscimento al soggetto competente, ai sensi dell'art. 22, comma 5.

Titolo II – I soggetti

L'**art. 8** affida al CNF compiti di **promozione** e **coordinamento** in materia di formazione continua, anche avvalendosi delle Fondazioni (Scuola Superiore, Fondazione dell'Avvocatura e FIIF), nonché di **controllo**, al fine di assicurare il miglioramento e perfezionamento delle competenze professionali. Particolare attenzione è dedicata al compito affidato al CNF dall'art.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

35, comma 1, lett. f) della legge professionale di rendere **omogenee** le **condizioni di esercizio** della professione e di accesso alla stessa, che si traduce nella necessità di assicurare la **più ampia uniformità di applicazione** del regolamento sul territorio, affinché i criteri per l'attribuzione dei Crediti Formativi siano uguali per tutti, rendendo effettivo il principio di libertà di formazione ed evitando al tempo stesso discriminazioni. Si individuano pertanto momenti di condivisione attraverso la diffusione di *best practices* da parte del CNF con l'emanazione di linee guida.

L'**art. 9** valorizza il ruolo degli **Ordini** nell'attività di **proposta, promozione, gestione, coordinamento e vigilanza** in materia di formazione continua nell'ambito del territorio circondariale, consentendo anche la possibilità di demandare tali compiti ad associazioni o fondazioni costituite a tale scopo, ovvero a Commissioni consiliari (le Commissioni locali di cui al successivo art. 19).

L'**art. 10** garantisce che anche **altri soggetti**, pubblici o privati, possano **promuovere, organizzare** ovvero **gestire** attività formative. La norma, così come disponeva già il regolamento del 2007, mira ad offrire la **più ampia offerta formativa possibile**, risultando al tempo stesso **rispettosa dei principi** in materia di **concorrenza**, non creando distorsioni del mercato, come ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la recente sentenza 28/02/2013 nella causa C-1/12 (Otoc), poiché non riserva l'attività di formazione ai soli Ordini professionali. Allo stesso tempo, al fine di garantire un elevato livello della qualità formativa richiede la presenza di taluni requisiti di cui al comma 2, di carattere non discriminatorio, poiché deve trattarsi di soggetti che operano in ambito forense o attinenti all'esercizio della professione di avvocato e che abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative. Una recente modifica ha valorizzato il particolare ruolo della **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense**, considerata la specificità delle sue competenze in materia previdenziale, riconoscendo la sua autonomia nell'organizzazione di attività formative in materia previdenziale. Nello stesso spirito si pone la modifica di cui al successivo art. 12, che al comma 5 riconosce alla Cassa Forense il potere di attribuire crediti agli eventi organizzati autonomamente, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

L'**art. 11** consente a tutti i **soggetti** di cui al presente Titolo di avvalersi di **contributi pubblici e privati** per il **finanziamento** delle attività formative, nella convinzione che la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed efficacia, comporta costi che non devono necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari. Allo stesso tempo, al fine di garantire una formazione di tipo indipendente e libera da condizionamenti, si precisa che il finanziamento non può determinare comunque ingerenze nell'organizzazione e gestione degli eventi, nonché sulla didattica. La previsione risulta in linea con l'art. 11, comma 4 della legge professionale, che precisa come l'attività di formazione svolta dagli Ordini non costituisce attività commerciale e non può avere scopo di lucro.

Titolo III – Modalità della formazione

L'**art. 12** individua il **contenuto dell'obbligo formativo**, che si assolve mediante la partecipazione effettiva e documentata alle attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento, nonché la relativa decorrenza, a partire dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro. L'**arco temporale** entro il quale viene valutato lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all'obbligo formativo acquisendo i Crediti richiesti, è il **triennio**.

Si precisa dunque il **numero di Crediti Formativi** necessari da acquisire nel **triennio**



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(pari a n. **60 CF**, in linea con le previsioni utilizzate in tutta Europa), nel rispetto della libertà di scelta dell'evento. Questo principio subisce una **limitazione**: almeno n. **9 CF** devono essere conseguiti nelle **materie formative obbligatorie** di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. La necessità di dedicare una parte della propria formazione a tali materie considerate obbligatorie mira alla costituzione di uno *zoccolo duro formativo generico*, comune a tutti, senza distinzione.

Si prevede che **ogni anno** l'iscritto debba conseguire almeno n. **15 CF**, al fine di evitare di concentrare l'adempimento dell'obbligo nel corso di un periodo ristretto, circostanza che si porrebbe in contrasto con il concetto di formazione continua quale processo di costante accrescimento culturale e professionale. Allo stesso tempo, si consente di operare una **compensazione** per un massimo di **n. 5 CF** maturati nell'ambito dello **stesso triennio** formativo, tranne che per le materie obbligatorie. Al fine di chiarire taluni dubbi interpretativi, in sede di revisione si è reputato opportuno integrare la previsione specificando che la compensazione può essere operata **solo tra annualità consecutive** nel medesimo triennio.

Viene fissata, infine, nella misura pari al 40% del totale dei Crediti da conseguire nel triennio quelli che possono essere conseguiti mediante la Formazione a distanza.

L'**art. 13** individua una nutrita serie di **altre attività** che concorrono all'assolvimento dell'obbligo formativo, quali lo svolgimento di relazioni e lezioni per talune attività, pubblicazioni in materie giuridiche, contratti di insegnamento in materie giuridiche, partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, alle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense, nonché in particolare attività di autoformazione, già indicate in relazione all'art. 3, comma 3. Una recente modifica ha introdotto la **lettera g)**, chiarendo che deve considerarsi di carattere formativo anche l'attività del **relatore** che impiega tempo e risorse per preparare **relazioni** e **materiale didattico** per la lezione o l'intervento ad attività formative fruibili da terzi. A tal fine è stato modificato anche l'art. 20, comma 3, lettera **a)**, che consente di attribuire al relatore oltre al Credito riconoscibile per la relazione, anche quelli per l'eventuale partecipazione all'intero evento formativo, nonché quelli per l'attività di autoaggiornamento finalizzata alla preparazione della relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, lettera **f)**. Il regolamento si preoccupa di precisare che l'attività di **autoaggiornamento** necessita di **preventiva autorizzazione**, ai sensi dell'ultima norma citata, nonché della lett. **f)** del presente articolo.

L'**art. 14** prevede che il CNF promuova la sottoscrizione di **Protocolli d'intesa e Convenzioni**, a livello nazionale, europeo ed internazionale al fine di agevolare l'accesso alla formazione, ampliare l'aumento dell'offerta formativa e favorire il reciproco riconoscimento dei Crediti Formativi conseguiti all'estero.

L'**art. 15** contempla le esenzioni e gli esoneri dall'obbligo formativo, peraltro già previsti dall'art. 20, comma 1 della legge professionale. Si precisa che gli avvocati che chiedono la sospensione dall'esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell'art. 20 (la cd. sospensione volontaria) restano comunque soggetti all'obbligo formativo.

L'**art. 16** mira a coordinare le disposizioni del presente regolamento con quelle del regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, adottato ai sensi dell'art. 9 della legge professionale. Al fine di mantenere un adeguato livello di formazione professionale ed uno *zoccolo duro formativo generico* e comune a tutti, si precisa che l'avvocato specialista debba rispettare sia le disposizioni del presente regolamento che dello specifico decreto ministeriale.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Titolo IV – Accreditemento

A seguito delle modifiche di recente introdotte, è stato **ridefinito il sistema di competenze** nell'attribuzione dei Crediti Formativi di cui all'**art. 17**.

Nella **prima versione** del regolamento approvata a luglio 2015, oltre al criterio territoriale si introduceva un criterio **per materia**, riservando al CNF la competenza per l'accREDITamento per le attività di formazione, ed ai COA per le attività di aggiornamento di carattere locale. La *ratio* di tale scelta andava ricercata nell'art. 35, comma 1, lett. f), unitamente ai dati di esperienza degli anni passati, e in particolare nella preoccupazione che l'abolizione del sistema "1 ora = 1 Credito Formativo" potesse comportare una notevole disomogeneità territoriale nella valutazione di attività formative del tutto simili.

Con le **modifiche introdotte** di recente viene notevolmente **ampliato il potere di accREDITamento degli Ordini**, che vengono responsabilizzati al rispetto uniforme dei criteri di valutazione delle attività formative di cui al presente regolamento: la distinzione di competenze si basa ora su **criteri** principalmente **territoriali**, legati all'attività formativa per la quale è richiesto l'accREDITamento. Al CNF, come in precedenza, viene riservato l'accREDITamento di attività come gli eventi seriali, i corsi volti all'acquisizione del titolo di specialista (anche se organizzati a livello locale dai COA), i corsi di cui all'art. 22 per della legge professionale e la **Formazione a distanza**. Per quanto concerne quest'ultima, in particolare, si è reputato opportuno in sede di revisione escludere la necessità di un secondo accREDITamento ove realizzata sulla base di eventi già accREDITati (come ad esempio utilizzando le riprese di interventi già accREDITati, con l'inserimento successivo di domande a risposta multipla o interventi del relatore con domande dirette ad intervalli non precisati). A tal fine si sottolinea l'importanza di rispettare le consolidate **linee guida in materia di FAD**, al fine di garantire un adeguato sistema di controllo della partecipazione e non incorrere in verifiche che potrebbero comportare la riduzione o la revoca dei Crediti conseguiti. Il comma 4 precisa le rispettive competenze di CNF e Ordini in relazione alle altre attività, di cui all'art. 13. Il comma 5, come già anticipato, riconosce il particolare ruolo della **Cassa Forense**, considerata la specificità delle sue competenze in materia previdenziale, attribuendole il potere di accREDITare gli eventi formativi organizzati in proprio in materia di previdenza forense, sempre nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento, e in particolare degli artt. 20 e 21.

L'**art. 18** affida ad una **Commissione centrale** per l'accREDITamento costituita presso il CNF le attività ed i compiti di cui al presente regolamento. Precisa che le iniziative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana e dalla FIIF, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, non richiedono l'accREDITamento da parte della Commissione centrale. Richiama inoltre compiti di monitoraggio e di controllo, su scala nazionale, al fine di consentire un migliore esercizio della libertà di formazione attraverso la più ampia diffusione delle iniziative formative presenti sul territorio nazionale.

L'**art. 19** disciplina le **attività** ed i **compiti** degli **Ordini** in materia di accREDITamento, che potranno essere svolte direttamente ovvero tramite la costituzione di una **Commissione locale per l'accREDITamento della formazione**, alla quale possono partecipare anche altri professionisti ed esperti in materia di formazione. Con una recente modifica si è precisata, in conformità al dettato normativo (cfr. art. 32 della legge professionale) la natura **non obbligatoria** dell'istituzione di una Commissione locale.

L'**art. 20** costituisce il cuore della nuova attività di accREDITamento poiché regola il



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

numero dei Crediti Formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

Nel **sistema precedente** delineato dal regolamento del 2007 i crediti erano attribuiti sulla base dell'equazione "1 ora = 1 Credito"; la riforma professionale ha tuttavia imposto il superamento di tale sistema. Si è perciò optato per un **meccanismo** del tutto **diverso**, non più fondato sul dato esclusivamente temporale, più **oggettivo** e più **efficace** dal punto di vista qualitativo. Pur mantenendo il Credito Formativo quale unità di misura della formazione, il **sistema di attribuzione dei Crediti** risulta configurato quale **risultato** di una **valutazione complessiva** in cui il dato temporale costituisce solamente uno dei criteri obiettivi e predeterminati di cui tenere conto. In tal modo è possibile valorizzare al meglio la qualità dell'attività formativa e incentivarne al tempo stesso la promozione. La ricorrenza di un numero maggiore di indici e criteri consente infatti l'attribuzione di un diverso numero di Crediti, maggiore o minore rispetto all'equazione oraria. Il nuovo sistema prevede una scala **predeterminata** di **Crediti Formativi attribuibili** per **ciascuna tipologia di attività** formativa. Il soggetto competente per l'accreditamento (CNF, COA ovvero Commissione locale eventualmente costituita) provvederà alla valutazione della ricorrenza di una serie di criteri oggettivi e predeterminati (di cui all'art. 21) ed alla conseguente determinazione dei Crediti.

Il comma 1 indica i Crediti per l'aggiornamento; il comma 2 per le attività di Formazione; il comma 3 si occupa delle altre attività; il comma 4 precisa che gli stessi criteri devono applicarsi anche per la Formazione a distanza. Un particolare rigore è riservato dal comma 5 alla necessità che la formazione sia **effettivamente** e validamente **fruita** dall'avvocato, traducendosi in una presenza continua ed attenta. Si è quindi previsto il riconoscimento dei Crediti solamente all'iscritto che documenta la partecipazione all'intero evento ovvero, per eventi di durata superiore ad una giornata, ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

L'**art. 21** indica i **criteri** da seguire per la **valutazione** e la conseguente **determinazione** dei **Crediti** da attribuire all'attività formativa. Non si tratta di condizioni necessarie per l'attribuzione dei Crediti, bensì di **indici, parametri** la cui presenza o assenza **incide** sulla **valutazione complessiva** di una particolare attività, al fine di **graduare il numero dei Crediti**. Tra questi ricorrono i temi trattati e la coerenza con le finalità del regolamento, la durata dell'attività, la tipologia e la qualità dei supporti di ausilio all'esposizione, la metodologia didattica e la partecipazione interattiva, le esperienze e competenze scientifiche dei relatori, l'eventuale presenza di un questionario (necessariamente anonimo) di valutazione dell'evento da parte dei partecipanti, i metodi di controllo dell'effettiva e continua partecipazione, eventuali verifiche (particolarmente in relazione ad attività destinate a svolgersi nell'arco di un più ampio periodo di tempo, quali master e corsi). Come precisato in sede di revisione una particolare attenzione, oltre alle metodologie ed agli strumenti di ausilio nella didattica, viene posta anche sul **numero dei partecipanti**: la maggiore o minore numerosità partecipativa, infatti, può avere un impatto importante, poiché nozione di comune esperienza insegna che un'attività pensata per un numero ristretto di partecipanti abbia un'efficacia del tutto diversa rispetto ad attività formative rivolte ad un pubblico decisamente più ampio, ove l'interazione subisce inevitabilmente limiti.

L'**art. 22** disciplina la **procedura di accreditamento**, che pone sul soggetto promotore un particolare onere perché alleggi alla domanda, redatta in base ad un modello già diffuso dal CNF, i documenti richiesti ai fini di una migliore valutazione dell'attività da accreditare. In particolare, è necessario allegare il programma e la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle condizioni di cui all'art. 21. Da chiarire che la documentazione che si richiede di produrre al soggetto promotore non deve costituire un



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

aggravio procedurale per l'ente che procede all'accreditamento, ma uno strumento facilitatore per la valutazione; ove l'ente abbia ad esempio già modo di apprezzare la preparazione e la competenza scientifica del relatore, non sarà necessario esigere il suo *curriculum vitae*. Entro il termine di conclusione del procedimento, pari a **quarantacinque giorni**, il soggetto competente per l'accreditamento attribuisce il numero di Crediti sulla base di una **valutazione ponderata dei criteri oggettivi** di cui al precedente art. 21, nel **rispetto** delle **prescrizioni** relative alla scala di **Crediti attribuibili** a ciascuna tipologia di attività, ai sensi dell'art. 20. Viene consentito altresì il **riconoscimento di Crediti per iniziative non previamente accreditate** ovvero svolte **all'estero, su domanda** dell'interessato da presentarsi entro un congruo termine (novanta giorni dallo svolgimento dell'evento), corredata dall'attestato di partecipazione e dalla documentazione necessaria per la valutazione del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. In sede di revisione è stato eliminato l'obbligo per i COA di trasmettere i programmi degli eventi accreditati entro dieci giorni dalla concessione dell'accreditamento, trattandosi di iniziativa di difficilissima attuazione pratica per i tempi eccessivamente ridotti.

Titolo V – Valutazioni e verifiche

L'**art. 23** disciplina il **POF** (*Piano dell'offerta formativa*). L'esigenza di cui all'art. 35, co. 1, lett. f) della legge professionale per rendere il più possibile omogenee le condizioni di accesso e di esercizio della professione, unitamente all'obiettivo di veicolare la conoscenza dell'offerta formativa anche al di fuori del territorio ove è organizzata ha condotto, nell'esperienza più recente, a contare sui Piani di offerta formativa, sollecitandone la preparazione e l'invio al CNF per la loro diffusione. Sono state più volte riscontrate, tuttavia, difficoltà di programmazione nella predisposizione di un piano annuale, così come frequenti necessità di cambi di programma o nuove programmazioni, in relazione a nuove esigenze sopravvenute nel corso dell'anno. Si è pertanto reputato opportuno modificare la previsione originaria **valorizzando il momento conclusivo** dell'attività formativa annuale, ai fini di una opportuna riflessione per la programmazione futura. Si è così ridotta la **cadenza** del POF a **livello semestrale** e, con la modifica del comma 4, si è prevista la possibilità che il **CNF**, tramite la Commissione centrale, possa richiedere ai COA di inviare una **scheda**, da utilizzare al fine di acquisire **dati statistici**, anche mediante un modulo all'uopo predisposto. Viene infine affidata alla Commissione centrale l'attività di **verifica e controllo** attribuita dalla legge al CNF, volta a verificare e favorire l'omogeneità della formazione continua.

L'**art. 24** ribadisce la necessità di **sistemi di controllo della partecipazione effettiva** alle attività formative, attraverso misure di verifica in entrata e uscita dei partecipanti, ovvero promuovendo anche accertamenti e consentendo la riduzione o la revoca dei Crediti concessi in base all'esito della verifica.

L'**art. 25** prevede una novità di rilievo per gli avvocati soggetti all'obbligo formativo consentendo di ottenere, su richiesta, un **attestato di formazione continua** di cui vengono precisati effetti ed utilizzabilità, come ad esempio nelle informazioni sull'esercizio della professione. Talune recenti modifiche, fuggendo taluni dubbi interpretativi, hanno precisato che è possibile presentare richiesta per l'attestato **sin da subito**, con riferimento ai Crediti conseguiti per l'anno in corso (2015) e per quello pregresso (2014). L'attestato di formazione continua è configurato come un sistema premiale, uno stimolo per l'adempimento dell'obbligo formativo (in luogo di quello sanzionatorio per gli inadempienti, già previsto a livello deontologico), per cui è apparsa opportuna un'applicazione immediata della disposizione. Si chiarisce inoltre che



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

l'attestato è valido sino al compimento del triennio successivo al suo rilascio. Per quanto concerne, in particolare il comma 7, che considera necessario il possesso dell'attestato per l'iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, si precisa che l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua costituisce in ogni caso un "pre-requisito" per presentare la domanda di iscrizione in tali elenchi, trattandosi di obbligo generale, previsto dalla legge professionale, e gravante sull'avvocato al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

L'**art. 26** contiene norme di adeguamento, per consentire una corretta transizione dal precedente sistema. Vengono fatti salvi gli eventi formativi già accreditati secondo le disposizioni previgenti e si dispone la decorrenza del primo periodo di valutazione triennale al 1° gennaio 2014; di conseguenza, viene ridotto per tutti gli iscritti soggetti all'obbligo formativo il numero dei Crediti da conseguire in ciascun anno (ed in ciascun triennio). Viene infine precisato, in sede di revisione, che l'attestato di formazione continua può essere già rilasciato sulla base dell'adempimento degli obblighi formativi del 2015 e dell'anno immediatamente precedente.